

La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 1° luglio 2021, n. 8 (Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini»)<sup>1</sup>, promosse dal governo per violazione della potestà esclusiva statale in materia ambientale di cui, all'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost..

Le censure governative riguardano l'adozione – per la ripermetrazione, in ampliamento, del parco regionale dell'Appennino «Monti Simbruini» – dello strumento legislativo, anzi che di quello amministrativo, il quale ultimo sarebbe imposto dalla normativa statale di riferimento, da un lato, al fine di garantire la partecipazione degli enti locali al procedimento e, dall'altro, per sottoporre la ripermetrazione del Parco alle verifiche di compatibilità ambientale richieste anche dalla normativa europea.

Alla dichiarazione della infondatezza delle censure governative la Corte perviene osservando che: *«la modifica del perimetro dei parchi regionali può avvenire sia con legge regionale, nel rispetto del procedimento regolato dall'art. 22 della legge [n. 394 del 1991]<sup>2</sup>, sia in sede di adozione o modifica del piano del parco» (sentenza n. 276 del 2020).*

*L'ipotesi della modifica della perimetrazione dell'area protetta regionale non è, infatti, espressamente prevista dalla legge quadro, che ha dettato soltanto il procedimento da seguire per la sua istituzione. Nel silenzio del legislatore statale, deve ritenersi che riacquisti il suo spazio l'autonomia regionale, purché siano ovviamente rispettati i principi stabiliti dalla legge quadro del 1991.....*

---

<sup>1</sup> Tale disposizione recita:

**“Art. 1 Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini»**

1. La perimetrazione del Parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini», istituito con la *legge regionale 29 gennaio 1983, n. 8*, è modificata secondo la planimetria in scala 1: 10.000 e la relazione descrittiva di cui, rispettivamente, agli allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente legge.

Omissis”